

Causa C-316/93

Nicole Vaneetveld
contro
Le Foyer SA
e
Le Foyer SA
contro
Fédération des mutualités socialistes
et syndicales de la province de Liège (FMSS)

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal de commerce di Huy)

«Assicurazione — Direttiva — Termine di attuazione — Efficacia diretta»

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Conclusioni dell'avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 27 gennaio 1994 | I - 765 |
| Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 marzo 1994 | I - 778 |

Massime della sentenza

1. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Questione che non contiene un'esposizione esauriente della situazione di diritto e di fatto, ma che si riferisce ad aspetti tecnici*

precisi — Sussistenza di informazioni sufficienti in possesso della Corte che le consentono di giungere ad una interpretazione utile — Questione tale da poter essere risolta (Trattato CEE, art. 177)

2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Assicurazione responsabilità civile auto — Direttiva 84/5/CEE — Applicazione nel tempo — Possibilità per i singoli di far valere una direttiva prima della scadenza del termine fissato da quest'ultima per l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione — Esclusione (Direttiva 84/5, art. 5, n. 2)*

1. L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tale esigenza è però meno imperativa nell'ipotesi in cui le questioni si riferiscano ad aspetti tecnici precisi e consentano alla Corte di dare una soluzione utile, anche se il giudice nazionale non ha fornito una presentazione esauriente della situazione di diritto e di fatto.
2. Dalla chiara formulazione dell'art. 5 della direttiva 84/5, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, risulta che, anche se gli Stati membri avevano l'obbligo di modificare le loro disposizioni nazionali entro il 31 dicembre 1987, essi erano obbligati ad applicarle solo per la copertura assicurativa dei sinistri avvenuti a partire dal 31 dicembre 1988.

Si deve statuire su una questione pregiudiziale quando il fascicolo trasmesso dal giudice nazionale nonché le osservazioni scritte presentate dalle parti nella causa principale hanno fornito alla Corte informazioni sufficienti che le consentano di interpretare le norme di diritto comunitario alla luce della fattispecie che forma oggetto della controversia principale.

Dato che una direttiva può essere fatta valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali solo dopo la scadenza del termine fissato per l'entrata in vigore delle relative disposizioni nazionali di attuazione, le norme della direttiva di cui sopra non potevano far sorgere, a favore dei singoli, prima della data del 31 dicembre 1988, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva stessa, diritti che i giudici nazionali fossero tenuti a tutelare.